ORDINE DEI GEOLOGI
Regione Abruzzo

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN VIDEOCONFERENZA DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI ED ORGANISMI COLLEGIALI DELL'ORDINE DEI GEOLOGI REGIONE ABRUZZO

Approvato con del. C.D. n.ro 81 del 01/08/2022

INDICE

Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Requisiti tecnici minimi
Art. 3 Convocazione e svolgimento delle sedute
Art. 4 Materie oggetto di deliberazione in modalità telematica
Art. 5 Svolgimento delle sedute
Art. 6 Eventuali problemi tecnici di connessione
Art. 7 Verbale di seduta
Art. 8 Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, mediante il ricorso alla teleconferenza audio-video, delle riunioni degli Organi dell'Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, anche in modalità mista.
2. Ai fini del presente regolamento sono definiti nel modo seguente:
3. Organi e Organismi dell'Ente: il Consiglio direttivo, il Consiglio di Disciplina e ogni altro Organismo o Commissione dell'Ordine, comunque denominati;
4. Sedute in videoconferenza: le riunioni del Consiglio Direttivo e Consiglio di Disciplina che si svolgono con uno o più componenti con il Segretario verbalizzante collegati per videoconferenza, che quindi partecipino alla riunione a distanza, ossia da luoghi diversi - anche differenti tra loro - dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione
5. Videoconferenza: l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefoni oppure via internet o satellite).

Art. 2 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti in modalità esclusiva e protetta, utilizzando programmi reperibili sul mercato, sia a titolo gratuito che a pagamento, secondo le esigenze concrete che si debbano soddisfare purchè idonee a garantire la tracciabilità e l'identità dei partecipanti collegati in

videoconferenza da luoghi diversi, nonché la privacy della riunione e, quindi, l'impossibilità di terzi estranei ai componenti del Consiglio, e non espressamente invitati a partecipare, ad inserirsi nel collegamento.

2. Gli strumenti telematici, individuati anche di volta in volta dal Consiglio, debbono inoltre essere specificatamente idonei a garantire:

- ❖ la pubblicità o segretezza della seduta, in relazione alla normativa applicabile;
- ❖ l'identificazione degli intervenuti;
- ❖ la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare su un piano di perfetta parità al dibattito;
- ❖ la visione degli atti della riunione;
- ❖ lo scambio di documenti;
- ❖ la visione dei documenti mostrati dal Presidente, dal Segretario o dai membri e oggetto di votazione;
- ❖ la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

3. E' fatto divieto assoluto da parte dei partecipanti procedere alla registrazione della seduta ed alla diffusione della stessa.
4. E' consentito collegarsi da qualsiasi luogo idoneo allo scopo ed alla durata prevista della riunione telematica, purchè le strumentazioni e gli accorgimenti tecnici adottati garantiscono la massima riservatezza e quindi il rispetto della disciplina, di livello interno ed europeo, sulla privacy, nonché di tutti i requisiti e prescrizioni di cui al presente Regolamento.
5. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti e documenti della riunione a tutti i partecipanti è comunque consentito, preventivamente o contestualmente alla seduta, utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale o di posta elettronica certificata o di altri idonei sistemi di condivisione di file (p. es. cloud).
6. Il collegamento audio/video deve essere idoneo a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti degli Organi dell'ordine che intervengono in videoconferenza, a regolare lo svolgimentodell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione, a consentire al Segretario di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta.

Art. 3 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione della riunione di Consiglio per la quale si intende far ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente, a tutti i componenti del Consiglio almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, tramite e.mail istituzionale o posta elettronica certificata, con espresso riferimento all'utilizzo di detta modalità.

2. Il Consiglio può essere convocato, in via d'urgenza e per giusti fatti motivi, anche senza il preavviso di tre giorni.

3. La convocazione contiene necessariamente l'indicazione di tale modalità di svolgimento e del programma/piattaforma che si intende utilizzare, nonché l'indicazione del giorno, dell'ora, dell'eventuale sede fisica di riferimento e degli argomenti all'ordine del giorno.

4. Le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato (ad es. indicazione del link; ovvero delle password monouso) o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla video conferenza devono essere comunicati almeno un giorno prima della riunione al medesimo

indirizzo di posta certificata al quale viene inoltrata la convocazione.

5. La convocazione della riunione di Consiglio che si intenda realizzare di presenza dovrà contenere, oltre a quanto previsto al precedente punto "3", anche l'indicazione di un termine entro il quale i componenti del Consiglio debbono far pervenite all'Ordine eventuale richiesta di partecipare alla seduta in modalità telematica.

6. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata. In ogni caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

7. Dell'adunanza con la modalità telematica, viene redatto regolare processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 4 Materie oggetto di deliberazione in modalità telematica

1. L'adunanza telematica può essere utilizzata dal Consiglio per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali non si sia deciso di riservare la discussione collegiale in presenza.
2. Non è ammessa la discussione di punti che prevedono una votazione a scrutinio segreto.

Art. 5 Svolgimento delle sedute

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche il Consiglio, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione e la contemporaneità delle decisioni.

2. Per la legittimità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità per le riunioni di presenza così come disciplinate dalla vigente normativa:
    a. regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;
    b. partecipazione della maggioranza dei componenti del Consiglio con la specificazione a verbale delle modalità di partecipazione;
    c. raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta. La delibera dell'adunanza deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito all'oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta.

3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza.

Art. 6 Eventuali problemi tecnici di connessione

1. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio della riunione o durante il suo svolgimento si

verifichino problemi tecnici che non rendano possibile il collegamento in modo ottimale (p.es. efficienza/efficacia dell'audio-video in funzione della banda disponibile nel collegamento, etc.), si potrà - a discrezione del Presidente che deve valutare le circostanze concrete - comunque dare ugualmente corso alla riunione, quando il giudizio espresso dal Presidente sia almeno di adeguatezza dello strumento telematico di supporto (eventualmente ricorrendo ad accorgimenti tecnici di riduzione della banda necessaria).

2. Nell'ipotesi che la natura dei problemi tecnici sia tale da poter assicurare comunque la collegialità della riunione telematica, eventualmente anche a condizioni degradate (p.es. ricorso alla sola connessione voce, mediante altro mezzo telematico, etc.), si potrà dar corso comunque alla riunione fino alla eventuale risoluzione del problema e il ripristino delle normali condizioni di interattività della riunione stessa.

Art. 7 Verbale di seduta

1. Della riunione viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:

    a. l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
    b. i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate;
    c. l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla validità della riunione e della sussistenza del numero legale;
    d. la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
    e. l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo relativa all'avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;
    f. le argomentazioni in sintesi esposte da ciascuno dei partecipanti alla riunione in merito ai diversi punti all'ordine del giorno;
    g. gli eventuali problemi tecnici di connessione e/o disfunzioni di collegamento con relative misure intraprese e sospensioni con indicazione dell'orario di inizio e di ripresa, nonché del nuovo appello nominale e della connessa identificazione;
    h. il contenuto di ciascuna deliberazione formatasi sui diversi punti dell'ordine del giorno;
    i. le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.

2. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza giustificata dei componenti del Consiglio, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica e di approvazione/non approvazione.

3. Il verbale della riunione con modalità telematica viene firmato dal consigliere Segretario, o
    1. chi per esso, e dal Presidente.

Art. 8 Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore nello stesso giorno di approvazione ed ha immediata esecuzione.